

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro delle Finanze

(FORTE)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1982

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1982,  
n. 925, concernente modificazioni al regime fiscale di  
alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — La diminuzione del prezzo medio comunitario delle benzine avrebbe comportato, in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni adottato dal CIP, una correlativa diminuzione di questi ultimi.

La necessità di evitare, nell'attuale difficile congiuntura finanziaria, una riduzione del gettito dell'IVA, che sarebbe derivata dalla diminuzione dei prezzi delle benzine, e di conseguire altresì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato ha indotto il Governo ad adottare il presente provvedimento legislativo urgente, stante anche la

esigenza di assicurarne l'immediata applicazione per evitare variazioni del prezzo di vendita.

In particolare, con l'articolo 1 viene aumentata l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale nella misura di lire 21,82 al litro e conseguentemente l'aliquota passa da lire 50.723 a lire 52.905 ad ettolitro.

Lo stesso aumento viene apportato alla aliquota agevolata prevista dalla lettera B,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o dagli italiani residenti all'estero, sia per evitare variazioni nel prezzo di vendita dei buoni benzina sia per mantenere la differenza di prezzo fra quello agevolato e quello pieno di listino nella misura di lire 150 al litro, e, inoltre, all'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », desti-

nato alla Difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto.

Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquota disposti con il provvedimento in esame sono stimati su base annua in circa lire 350 miliardi.

Dell'unito decreto si chiede la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

*Decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 350 del 22 dicembre 1982.*

### **Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

#### **Art. 1.**

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 50.723 a lire 52.905 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 35.105 a lire 37.287 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.072,30 a lire 5.290,50 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1982.

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI —  
GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA